

(OMISSIS)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 07/04/2017 la Corte di Appello di B., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di B. che aveva condannato Tizio per il reato di lesioni personali ai danni di Caio, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando l'affermazione di responsabilità, ai soli fini civili, dell'imputato.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di Tizio, Avv. Sempronio, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alla notificazione del decreto di citazione a giudizio: sostiene che, essendo il fatto risalente al 18.11.2005, la notifica del decreto di citazione in data 25.1.2011 (e all'imputato il 5.4.2011) sarebbe stata eseguita successivamente al decorso del termine di prescrizione del reato, all'epoca di 5 anni; al riguardo, la decisione delle Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti, Rv. 211904 dovrebbe ritenersi superata da un'interpretazione convenzionalmente orientata, in quanto l'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU sancisce il diritto di ogni accusato di essere informato in modo dettagliato dell'accusa formulate a suo carico.

2.2. Violazione di legge in relazione alla prescrizione dell'azione di risarcimento del danno: l'azione civile è stata esercitata con il deposito dell'atto di costituzione di parte civile all'udienza del 4.7.2011, dopo 5 anni e 7 mesi dal fatto illecito: richiama, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Sez. 5, n. 14460 del 02/02/2011, Nanni, Rv. 249846), secondo cui ai fini della tempestività dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale occorre fare riferimento alle regole del processo civile, con la conseguenza che essa deve essere proposta nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si sia verificato; sicché l'azione civile inserita nel processo penale soggiace alle regole della prescrizione penale e delle relative cause di interruzione e di sospensione soltanto allorquando sia tempestivamente esercitata e, dunque, nei limiti temporali di cui all'art. 2947 C.C..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo, con cui si deduce la prescrizione del reato sarebbe intervenuta prima della notifica del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato.

Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, e non contraddetto da pronunce difformi, il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione della data della sua emissione - che deve individuarsi in quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, secondo quanto prevede l'art. 555, comma 1, lett. h) del codice di rito - e non già dalla data della sua notificazione (Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti, Rv. 211904; successivamente, Sez. 1, n. 135A del 26/02/2009, Mihaiu, Rv. 243137).

Né, del resto, viene in rilievo l'art. 6, comma 3, lett. a), CEDU, pure invocato dal ricorrente, che concerne il differente profilo della chiarezza e precisione dell'imputazione e del diritto ad essere informato nel più breve tempo possibile dell'accusa, senza in alcun modo incidere sulla disciplina delle cause di interruzione della prescrizione peraltro riservata al legislatore nazionale, riguardando i profili sostanziali del reato (Corte cost. 31 maggio 2018, n. 115, a proposito della sentenza Taricco della Corte di Giustizia UE, 8 settembre 2015, richiamata nel ricorso).

Nel caso in esame, il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 30.7.2010, prima del decorso del termine di prescrizione.

3. Il secondo motivo è infondato.

Il ricorso richiama il principini di diritto affermato da Sez. 5, n. 14460 del 02/02/2011, Nanni, Rv. 249.926, secondo cui, ai fini della tempestività dell'esercizio dell'azione civile nè processo penale occorre fare riferimento alle regole del processo civile (art. 7947 c.c., comma 1), con la conseguenza che essa deve essere proposta nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si sia verificato, in quanto a parte civile, come gli altri soggetti indicati nell'art. 100 c.p.p., si muove nel processo penale nell'ambito, diretto o indiretto di un contenzioso di natura civilistica. Ne deriva che, l'azione civile inserita nel processo penale soggiace alle regole della prescrizione penale e delle relative cause di interruzione e di sospensione soltanto allorquando sia tempestivamente esercitata e, dunque, nei limiti temporali di cui al succitato art. art. 2947 c.c.. Pertanto, pur in pendenza di giudizio penale il mancato esercizio dell'azione civile nei termini di prescrizione della naturale risarcitoria, ex art. 2943 c.c., determina il venir meno del diritto alla tutela giurisdizionale.

Tuttavia, la successiva giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso di affermare il principio - che questo Collegio condivide e intende ribadire, in assenza di un contrasto interpretativo attuale -, secondo cui l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che il termine per il suo esercizio, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, è quello previsto per la estinzione del reato, qualora più lungo, e lo stesso non è solo interrotto dalle vicende di cui agli artt. 2943 e 2944 c.c., ma anche dal compimento degli atti di cui all'art. 160 c.p. (Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 270243; Sez. 5, n. 12587 de 26/02/2013, Di Iesi, Rv. 254643: "L'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che ed esso sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di cui agli artt. 159 e 160 c.p., con la conseguenza che fruisce non solo de termine di prescrizione quinquennale (o superiore se per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale"; Sez. 5, n. 11961 Del 21/06/2012, dep. 2013, Carino, Rv. 256281; Sez. 4, n. 32773 del 12/07/2011, Fantozzi, Rv. 251432).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2019